



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TARANTO

SEZIONE 5

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° 2440/11

UDIENZA DEL

03/07/2012

ore 09:00

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|----------|----------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | FANIZZA | VITO | Presidente e Relatore |
| <input type="checkbox"/> | CATAPANO | GIUSEPPE | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | MARTINA | ANTONIO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

SENTENZA

N°

18

PRONUNCIATA IL:

3. 7. 2012

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

8 GEN. 2013

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 2440/11
depositato il 14/10/2011

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° [REDACTED] IVA + IRES
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TARANTO

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

MONTANARO DOTT.VITO
C.SO UMBERTO,150 74100 TARANTO TA



IL SEGRETARIO
pg. Claudio [REDACTED]

Il Segretario
[Signature]

L'Agenzia Entrate, sulla scorta di Processo Verbale di Constatazione della Guardia di Finanza in attività di controllo, ha emesso il notificato Avviso di accertamento n. [redacted] con il quale vengono determinate maggiori Ires, Irap ed Iva riferite all'anno di imposta 2007 ed irrogate sanzioni, interessi ed accessori. Avverso il suddetto provvedimento ricorre la [redacted] e per essa il suo rappresentante legale [redacted] -in atti meglio qualificato e legalmente rappresentato- chiedendone, previa sospensione cautelare, in via preliminare, l'annullamento per: evidenti vizi di legittimità e di motivazione; erroneo utilizzo di inconferenti criteri di accertamento; inattendibilità e carenza in ordine ai fatti relativi alla rettifica; erroneo nell'utilizzazione di mere presunzioni e nella determinazione dei ricavi e in quanto assunto come imponibile accertato il totale dei corrispettivi dichiarati da ritenere comprensivi di Iva, con la conseguenza di essere stata conteggiata due volte. Chiede, in subordine, la riduzione massima dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi, nonché l'applicazione delle mitigazioni previste dalle vigenti disposizioni, tenendo conto dell'esimente di cui all'art. 6 comma 2 D.Lgs. 472/1997 circa la non punibilità dell'autore della violazione quando la stessa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito delle disposizioni, e da indeterminatazza delle richieste di informazioni. Conclude chiedendo la condanna dell'Agenzia al pagamento di spese e onorari pro difensore anticipatorio.

E' costituita l'Agenzia Entrate che con sue avverse deduzioni scritte premette che il controllo è stato disposto in conseguenza a segnalazioni da parte di soggetti nel quadro di compravendita di immobili e che la richiesta di adesione presentata dalla ricorrente dopo la notifica dell'atto si è conclusa con esito negativo. Sottolinea che le dichiarazioni rese dagli acquirenti di aver pagato di più rispetto al fatturato non possono ritenersi generiche dichiarazioni di terzi, ma prove gravi, precise e concordanti e che l'Iva è stata calcolata sull'importo omesso in modo legittimo nel rispetto del DPR 633/1972. Conclude sostenendo che non vi sono motivi che possano giustificare la sospensione dell'atto e chiedendo il rigetto del ricorso e la refusione delle spese.

Nella camera di consiglio del 24.01.2012, sussistendovi i requisiti di legge, con Ordinanza n. 20 viene accolta l'istanza cautelare di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato.

All'odierna udienza, fissata per la trattazione del ricorso, sono presenti: il rappresentante dell'Agenzia Entrate che si riporta agli atti del proprio Ufficio, insistendo per il rigetto del ricorso; il difensore della ricorrente che insiste sulla validità delle conclusioni già rassegnate, insistendo per l'annullamento dell'Avviso di accertamento opposto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le argomentazioni della ricorrente appaiono condivisibili e pertanto il ricorso è meritevole di accoglimento. Il Collegio deve rilevare come secondo la consolidatissima giurisprudenza formatasi al riguardo con diverse sentenze della suprema Corte di Cassazione, ma anche in base alle Circolari n. 1/1998-36000 e n. 1/2008 e alla prassi ordinata dallo stesso Comando Generale della Guardia di Finanza, le dichiarazioni di soggetti terzi, acquisite dalla Polizia Tributaria nel corso di una ispezione e trasfuse nel Processo Verbale di Constatazione e di seguito recepito nell'Avviso di accertamento, nel processo tributario hanno per lo più solo valore meramente indiziario e pertanto concorrono a formare il convincimento del giudice a condizione che siano confortate da altri capi di prova in grado di configurare delle presunzioni gravi, precise e concordanti. Nel caso di specie l'Agenzia Entrate con l'atto da essa formato e notificato non ha tenuto in alcun conto che i verbalizzanti non hanno sollevato eccezione alcuna sulla regolarità delle contabilità tenuta dalla ricorrente così implicitamente confermando che gli indizi rappresentati dalle dichiarazioni di un solo soggetto terzo da solo non possono supportare l'accertamento impugnato. E' peraltro significativo che i medesimi verbalizzanti abbiano certificato di non aver reperito documentazione extracontabile. Il percorso seguito dall'Agenzia mostra come l'accertamento sia stato conseguenza di deduzioni e presunzioni del tutto estranee a quanto dispone l'art. 41bis, il quale dà facoltà agli uffici dell'Amministrazione Finanziaria di accertare un maggior reddito non dichiarato o una maggiore imposta se però dalle attività di accesso, ispettive e di verifica emergono elementi in grado di appurare l'esistenza di un reddito non dichiarato, solo parzialmente dichiarato. Attività che l'Agenzia non si è sforzata di effettuare, limitandosi a riportare a piè pari nell'Avviso di accertamento quanto trasfuso nel Processo Verbale di Constatazione, che peraltro si fonda sulla dichiarazione di un unico soggetto terzo che obiettivamente da sola non può bastare a costituire i noti requisiti della certezza, gravità e concordanza. Un atto così formato, rimasto privo di approfondimenti capaci di identificare riscontri obiettivi alle affermazioni rese e dunque viziato sul piano della legittimità e della motivazione, questa senz'altro carente, va annullato. Quanto fin qui esposto diviene assorbente di ogni altra eccezione sollevata dalle parti. La particolarità della materia trattata costituisce valido motivo per la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Provinciale di Taranto -Sezione Quinta-, pronunciando sul ricorso avverso l'Avviso di accertamento n. [redacted] per Iva-Irap e Ires riferite al periodo d'imposta 2007- proposto dalla [redacted], nella persona del suo rappresentante legale, [redacted] così provvede: in accoglimento del ricorso, annulla l'Avviso di accertamento impugnato; dichiara integralmente compensate le spese di giudizio tra le parti.

Così deliberato in Taranto il 03 luglio 2012

Il Presidente e Relatore

